Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 2 aprile 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 dicembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973 registro n. 4 Difesa, foglio n. 275

PAPA Filippo, nato il 2 dicembre 1921 in Castiglione di Sicilia (Catania). — Ai sensi dell'art. 36 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1932, n. 453, gli è ripristinata ad ogni effetto, dal 5 giugno 1968, la medaglia d'argento al valor militare per attività partigiana, che gli era stata concessa con decreto presidenziale 18 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, Presidenza, registro n. 22, foglio n. 283 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Esercito - Anno 1949 - disp. 7ª, pag. 1231. La perdita di detta decorazione al valor militare e del corrispondente soprassoldo, era stata sanzionata con decreto presidenziale 8 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1956 Esercito, registro n. 26, foglio n. 252 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Esercito - Anno 1956 - disp. 25ª, pag. 2747.

(3231)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1120**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), in data 17 luglio 1971, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in data 2 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), è incorporato nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1121**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, in data 4 settembre 1970, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in data 21 luglio 1970.

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, è incorporato nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1122.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio anconitana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, in data 13 e 27 settembre 1971, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, in data 23 marzo e 8 settembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, è incorporato nella Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **1123.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale Luigi Cherubini di musica, lettere ed arti, con sede in Firenze.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale Luigi Cherubini di musica, lettere ed arti figurative, con sede in Firenze, assume la denominazione di Accademia nazionale Luigi Cherubini di musica, lettere e arti e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1973, n. **51.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), in data 14 luglio 1970, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in data 14 gennaio e 13 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), è incorporato nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 14. — VALENTINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'art. 1 della legge 23 marzo 1973, n. 36 « Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 », pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 24 marzo 1973, dove è scritto: « Art. 17-*sexies* ....., previsti dal *terzo* comma dell'art. 1 del presente decreto ..... » leggasi « Art. 17-*sexies* ....., previsti dal *quarto* comma dell'art. 1 del presente decreto ..... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Stromboli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1948 dispensa 12ª, dal quale risulta che la nave « Stromboli » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° marzo 1948;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5065 del 2 maggio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Stromboli », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 54

(3555)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della « M/S 442 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1951, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina britannica, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1951 con la caratteristica « G.I.S. 842 », riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare del 1951 - dispensa 9ª;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1952 dispensa 21ª, dal quale risulta che la caratteristica è stata cambiata in « Motosilurante 842 » (M/S 842) dal 1° novembre 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1954, riportato nel Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1954 dispensa 16ª, dal quale risulta che la caratteristica è stata nuovamente cambiata in « Motosilurante 442 » (M/S 442) dal 1° gennaio 1954.

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza come da verbale n. 5064 del 2 maggio 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La « M/S 442 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 56

(3553)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Andromeda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1951, dal quale risulta che l'unità proveniente dalla marina USA, con il nome di « Wesson », e consegnata alla M.M.I. il 10 gennaio 1951, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato l'8 gennaio 1951 con la classifica di « avviso scorta » e la denominazione « Andromeda »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 28 novembre 1957, dal quale risulta che l'unità in questione è stata classificata « Fregata » dal 10 parile 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5230 del 31 ottobre 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La fregata « Andromeda », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 55

(3552)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972.

Sospensione di un commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro «Risorgimento», con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, al registro n. 10, foglio n. 23, con il quale, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si provvedeva ad elevare a tre il numero dei commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, nominando a tale incarico, con decorrenza dalla data del decreto stesso, il dott. Orazio Sciacca, il prof. avv. Gaetano Liccardo e il rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1969, al registro n. 6, foglio n. 152, con il quale l'ing. Mario Tavernini fu nominato commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione del defunto rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il telegramma inviato in data 7 dicembre 1972 dal commissario liquidatore prof. avv. Gaetano Liccardo nonchè le notizie pubblicate dai giornali « Il Mattino » e « Roma » del 9 dicembre 1972 relative alla denunzia presentata all'autorità giudiziaria a carico del commissario liquidatore ing. Mario Tavernini;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di sospendere conseguentemente l'ing. Tavernini dall'ufficio di commissario liquidatore del consorzio citato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Mario Tavernini è sospeso, con effetto immediato, dall'ufficio di commissario liquidatore del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972

LEONE

COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1973
Registro n. 1 Lavoro e Previdenza sociale, foglio n. 268

(3564)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973.

Nomina di un membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1957 (registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1958), con il quale il dott. Domenico Ravazzoni è stato nominato membro del consiglio generale d'amministrazione del menzionato Ordine;

Ritenuto che, a seguito del decesso del dott. Ravazzoni, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Visto l'art. 3 del sopra citato decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Federico Sozzi è nominato membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 30

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

Sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri, nel comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Visto il telespresso n. 031 del 1° dicembre 1971, con il quale il Ministero degli affari esteri designa, come suo rappresentante in seno al comitato di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, l'inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe Cesidio Guazzaroni, quale membro effettivo in sostituzione dell'Ambasciatore Giovanni Vincenzo Soro, dimissionario;

Decreta:

L'inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe Cesidio Guazzaroni è nominato, in sostituzione dell'Ambasciatore Giovanni Vincenzo Soro, mem-

bro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per gli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Delega di competenze al direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, nonchè ai direttori di divisione della direzione stessa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 224;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) approvazione dei contratti e delle convenzioni nelle materie di competenza della Direzione generale per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

2) circolari non normative;

3) risposte a quesiti o a richieste di parere non concernenti questioni di massima;

4) autorizzazioni di accreditamento di fondi ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali relativi ai capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale, in esecuzione di provvedimenti adottati dal Ministro;

5) provvedimenti relativi all'invio in missione del personale in Italia, entro i limiti di spesa stabiliti dal Ministro e da capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale;

6) provvedimenti di spesa da farsi in economia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, sui capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale;

7) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della Direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

8) liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

9) risposta ai rilievi della Corte dei conti.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate su fondi amministrati della divisione;

2) firma dei buoni di cassa emessi a carico dei fondi accreditati al cassiere del Ministero per i servizi di competenza della divisione;

3) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, per i quali non è prescritto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1972
Registro n. 84, *foglio n.* 18

(3639)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1972.

Sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri e dell'esperto della Confederazione generale dell'industria italiana in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge del 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1970, n. 320, con il quale il consigliere d'ambasciata Dino Cappello viene nominato membro sostituto del predetto comitato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1972, con il quale il consigliere d'ambasciata Giulio Cesare Di Lorenzo è stato nominato membro sostituto del comitato di cui all'art. 24 della richiamata legge n. 131;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri numero 069/22477 del 3 novembre 1972 con il quale viene designato il consigliere di legazione Francesco Corrias, quale membro sostituto in luogo del consigliere d'ambasciata Giulio Cesare Di Lorenzo, trasferito ad una rappresentanza diplomatica all'estero;

Viste le due comunicazioni della Confederazione generale dell'industria italiana del 5 e del 19 ottobre 1972 n. REC 63200 con cui viene designato il dott. Massimo Naldini quale rappresentante della stessa Confederazione generale dell'industria;

Decreta:

Il consigliere di legazione Francesco Corrias è nominato membro sostituto, in luogo del consigliere d'ambasciata Giulio Cesare Di Lorenzo, in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri con l'incarico di partecipare alle riunioni del comitato stesso in caso di assenza o impedimento del Ministro plenipotenziario Dino Cappello.

Il dott. Massimo Naldini è chiamato a partecipare ai lavori del comitato stesso, con funzioni consultive, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Nomina di un componente del comitato previsto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da Presidente della giunta della regione Sicilia del prof. Mario Fasino, il Consiglio regionale della Sicilia ha eletto, nella seduta del 20 dicembre 1972, il nuovo presidente della giunta nella persona dell'on. Vincenzo Giummarra;

Decreta:

L'on. Vincenzo Giummarra, Presidente della giunta della regione Sicilia, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del prof. Mario Fasino.

Il Presidente della giunta della regione Sicilia, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1973
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 111

(3549)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa temporanea complementare, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; le opzioni al termine del differimento nonchè le condizioni particolari di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa 3R - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 4R - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente e in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 29R - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni);

Tariffa 68 - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi o prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 69 - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 7R - relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia a premi e prestazioni adeguabili in un capitale liquidabile in contanti ed in una rendita di minor importo;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili annualmente, con controassicurazione;

Condizioni particolari di polizza per l'aumento biennale del capitale e della rendita nelle forme assicurative senza adeguamento;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a capitale decrescente, complementare delle assicurazioni vita intera e mista adeguabile.

Roma, addì 7 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3637)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1973.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui alla norma transitoria n. 10 contenuta nel decreto ministeriale 16 febbraio 1971 che ha istituito il nuovo titolo professionale di pilota motorista per il personale della navigazione interna.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, con il quale è stato istituito il nuovo titolo professionale di pilota motorista per il personale navigante della navigazione interna;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di cui alla norma transitoria contenuta nell'art. 10 del predetto decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso;

Decreta:

Il termine utile stabilito nell'art. 10 del decreto ministeriale 16 febbraio 1971, n. 634, per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il conferimento del titolo professionale di pilota motorista per la navigazione interna da parte del personale in possesso alla data dell'entrata in vigore del decreto ministeriale stesso della patente di abilitazione alla condotta per uso provato di motoscafi e imbarcazioni a motore, conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1932, n. 813, è prorogato a tutto il 30 giugno 1973, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: BOZZI

(3621)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1973.

Designazione di uffici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visti i decreti ministeriali in data 15 giugno 1972, con i quali vennero designati, per il completamento del biennio, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al corpo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione nei tribunali territoriali;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati i seguenti ufficiali, per il biennio 1973-1974:

Tribunale militare territoriale di Torino:

Ten. col. Oliva Camillo, v. com. sc. all. grd. Alessandria;

Ten. col. Calabrò Guido, direttore autoc. polizia Torino;

Magg. Cirnigliaro Paolo, ispett. 1ª zona grd. P.S. Torino;

Magg. Scarabello Mario, 1° reparto mobile Torino;

Magg. Sapienza Enzo, consegnatario mag. Veca Torino.

Tribunale militare territoriale di Verona:

Ten. col. Castelli Giovanni, com.te btg. all. grd. Peschiera;

Magg. Barone Francesco, com.te gruppo grd. Verona;

Magg. Tarricone Cataldo, sezione polstrada Trento;

Cap. Fornasaro Guido, sc. all. guardie Bolzano;

Cap. Vicinanza Oreste, batt. all. grd. Peschiera.

Tribunale militare territoriale di Padova:

Ten. col. Zancanella Luigi, sc. all. guardie Trieste;

Ten. col. Luxich Attilio, com.te gruppo guardie Padova;

Magg. Ricciato Angelo, 2° raggr.to celere grd. Padova;

Magg. Cescon Ivo, direttore autoc. polizia Padova;

Cap. Comelli Pietro, sezione polstrada Padova.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

Ten. col. Cantoro Antonio, com.te gruppo grd. Livorno;

Magg. Martirani Ennio, ispett. 6ª zona grd. P.S. Bologna;

Magg. Di Ninno Aldo, com.te gruppo grd. La Spezia;

Cap. Cataldo Filiberto, 8° reparto mobile Firenze;

Cap. Natale Arcangelo, centro naut e sommozz. La Spezia.

Tribunale militare territoriale di Roma:

Ten. col. Gargaglia Davide, raggr.to grd. P.S. Roma;

Magg. Ducci Vincenzo, div. tlc. imp. tecn. min. Interno;

Magg. Montini Alfredo, div. polizia str. min. Interno;

Magg. Catalano Luigi, serv. pltr. front. ferr. e post. Ministero interno;

Magg. Palumbo Renato, scuola sottuff.li P.S. Nettuno.

Tribunale militare territoriale di Cagliari:

Magg. Iasiello Antonio, com.te sez. polstrada Cagliari;

Magg. Adamo Mauro, comp.to polstrada Cagliari;

Magg. Nicolich Giuseppe, direttore autoc. polizia Cagliari;

Magg. Capobianco Alberto, com.te gruppo grd. P.S. Sassari;

Cap. Carrozza Vincenzo, capo zona telecomunic. Cagliari.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

Ten. col. Todisco Mario, raggr.to guardie P.S. Napoli;

Magg. Patanè Angelo, raggr.to guardie P.S. Napoli;

Magg. Pizzi Giovanni, com.te sezione polstrada Napoli;

Magg. Rega Luigi, sc. all. guardie P.S. Caserta;

Cap. Petraccaro Icilio, direttore autoc. polizia Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:

Magg. D'Amato Carmine, comt.e gruppo guardie P.S. Foggia;

Magg. Ragone Rocco, com.te gruppo presso raggr. Bari;

Magg. Aiezza Angelo, ispett. 13ª zona guardie P.S. Bari;

Magg. Galante Damiano, com.te sez. Polstrada Lecce;

Cap. Giulitto Nicola, raggr.to guardie P.S. Bari.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

Ten. col. Lupo Giovanni, com.te raggr.to guardie Palermo;

Ten. col. Baldinetti Igino, com.te raggr to guardie Catania;

Magg. Maiolino Corrado, raggr.to guardie P.S. Palermo.

Cap. Presti Giorgio, consegnatario mag. Veca Palermo;

Cap. Stefanizzi Ignazio, raggr.to guardie P.S. Palermo.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: RUMOR

(3638)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1973.

Autorizzazione alla Chemical Bank - New York ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Chemical Bank - New York per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

La Chemical Bank - New York è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio in lire italiane pari a dollari USA 2,5 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Revoca alla « Magazzini generali Eurodocks S.p.a. » delle autorizzazioni concernenti l'esercizio di un magazzino generale in Milano, con succursale in Seregno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927 con il quale la S.p.a. - Magazzini generali di Lombardia fu autorizzata all'esercizio di un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Milano, via Farini n. 19;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1951 con il quale la società suddetta è stata autorizzata ad istituire in Seregno, una succursale del suindicato magazzino generale;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1958 con il quale le autorizzazioni concesse alla S.p.a. - Magazzini generali di Lombardia con i citati decreti 30 giugno 1927 e 7 giugno 1951, sono state confermate alla « Magazzini generali Eurodocks - S.p.a. »;

Vista l'istanza in data 17 ottobre 1972 con la quale quest'ultima società ha chiesto la revoca delle autorizzazioni di cui ai predetti decreti 30 giugno 1927 e 7 giugno 1951;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla « Magazzini generali Eurodocks - S.p.a. » le autorizzazioni concesse con i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 7 giugno 1951, indicati nelle premesse, concernenti l'esercizio di un magazzino generale in Milano, via Farini 19, con succursale in Seregno.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
PAPA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Parma ad istituire la sede principale del proprio magazzino generale in Parma, frazione Cornocchio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1949, 2 maggio 1950, 18 febbraio 1961, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Parma, viale Fratti, n. 7, e succursali in alcune località della provincia di Parma;

Visti i decreti 14 agosto 1964, 20 giugno 1968 e 11 marzo 1972 con i quali il Consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Parma, frazione Cornocchio, una nuova succursale del magazzino generale;

Vista l'istanza in data 10 aprile 1972 con la quale il Consorzio agrario provinciale di Parma ha chiesto di essere autorizzato a trasferire la sede provinciale del proprio Magazzino generale nei locali della predetta succursale di Cornocchio e ad utilizzare i locali del complesso di viale Fratti, n. 7, come succursale;

Vista la deliberazione n. 176 del 5 giugno 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad istituire la sede principale del proprio magazzino generale, già costituita in Parma, viale Fratti, n. 7, nell'attuale succursale di Parma, frazione Cornocchio. La predetta sede di Parma, viale Fratti, n. 7, diverrà, quindi, succursale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(3563)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1973.
Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, col quale, tra l'altro, vengono variate le tabelle *A, B, C, D, E*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati esteri nelle classifiche di cui alle tabelle; allegato *B, C, D, E* al decreto-legge 10 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegato *B, C, D, E*, al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Inglesi (20 scatole da gr. 50):

Capstan Navy Cut, da Lit. 21.000 a Lit. 24.500 il kg. reale più dazio;

Gallaher's Rich Dark Honeydew, da Lit. 22.750 a Lit. 23.500 il kg. reale più dazio;

Erinmore Mixture, da Lit. 18.500 a Lit. 19.000 il kg. reale più dazio.

Danesi (20 buste da gr. 50):

Mac Baren's Mixture, da Lit. 12.250 a Lit. 13.500 il kg. reale più dazio;

Mac Baren's Golden Blend, da Lit. 12.250 a lire italiane 13.500 il kg. reale più dazio;

Benelux:

Flying Dutchmann, da Lit. 19.000 a Lit. 21.000 (20 scatole da gr. 50);

Edgeworth, da Lit. 16.000 a Lit. 17.000 (20 buste da gr. 50);

Park Lane N. 7, da Lit. 15.000 a Lit. 16.000 (20 buste da gr. 50);

Royal Niemeyer, da Lit. 14.000 a Lit. 15.000 (20 buste da gr. 50);

Amphora, da Lit. 12.000 a Lit. 13.000 (20 buste da gr. 50);

Clan, da Lit. 12.000 a Lit. 13.000 (20 buste da gr. 50);

Egberts 44, da Lit. 12.000 a Lit. 13.000 (20 buste da gr. 50);

Lincoln Cavendish, da Lit. 12.000 a Lit. 13.000 (20 buste da gr. 50);

Schippers Tabak Speciaal, da Lit. 12.000 a lire italiane 13.000 (20 buste da gr. 50);

Hollandia, da Lit. 12.000 a Lit. 13.000 (20 buste da gr. 50);

Samson, da Lit. 12.500 a Lit. 15.000 (50 buste da gr. 50).

SIGARI
(tabella *C*)

Cubani:

Singulares, da Lit. 129.000 a Lit. 130.000 il kg. convenzionale più dazio;

Julietas, da Lit. 128.000 a Lit. 130.000 il kg. convenzionale più dazio;

Palmas Reales, da Lit. 111.000 a Lit. 130.000 il kg. convenzionale più dazio;

Exquisitos Extra, da Lit. 104.000 a Lit. 123.000 il kg. convenzionale più dazio;

Aristocrats, da Lit. 106.000 a Lit. 123.000 il kg. convenzionale più dazio;

Perfectos, da Lit. 106.000 a Lit. 123.000 il kg. convenzionale più dazio;

Quince, da Lit. 104.000 a Lit. 123.000 il kg. convenzionale più dazio;

Panetelas, da Lit. 95.000 a Lit. 110.000 il kg. convenzionale più dazio.

Benelux:

Balmoral Corona Ideales, da Lit. 60.000 a lire italiane 64.000;

Balmoral Corona Reales, da Lit. 52.000 a Lit. 56.000;

Agio Fine Fleur, da Lit. 20.000 a Lit. 22.000;

Mercator Jupiter, da Lit. 12.000 a Lit. 14.000.

SIGARETTI
(tabella *D*)

Benelux:

Agio Junior Tip, da Lit. 20.000 a Lit. 24.000;

Agio Filter Tip, da Lit. 20.000 a Lit. 24.000;

Mercator Tip, da Lit. 20.000 a Lit. 24.000;

Agio City, da Lit. 18.000 a Lit. 20.000;

Taf Rotary, da Lit. 16.000 a Lit. 18.000.

SIGARETTE
(tabella *E*)

Inglesi:

Sobranie Virginia (International Filter), da lire italiane 22.500 a Lit. 23.500 il kg. convenzionale più dazio.

Benelux:

Dunhill International, da Lit. 26.000 a Lit. 27.500;

Muratti Ariston Filter, da Lit. 22.500 a Lit. 25.000;

Bond Street, da Lit. 17.500 a Lit. 15.000.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 196

(5124)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 2100, del 18 gennaio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il sig. Edmondo Buda in sostituzione del cav. Sisto Neri, deceduto;

Decreta:

Il sig. Edmondo Buda è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, in sostituzione del sig. Sisto Neri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(5301)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1973.

Modalità per l'applicazione della riduzione d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di L. 180 per quintale, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, si applica alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro. La determinazione del contenuto massimo di piombo deve essere effettuata, mediante analisi da parte dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, secondo il seguente metodo:

METODO LABORATORIO CHIMICO CENTRALE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE PER LA DETERMINAZIONE DEL PIOMBO TOTALE NELLE BENZINE MEDIANTE TITOLAZIONE CON EDTA.

1. *Scopo*

Questo metodo è valido per la determinazione del piombo totale contenuto nelle benzine sotto forma di piombo alchile nell'intervallo di concentrazione compreso tra 0,05 e 1,00 grammi di piombo per litro di benzina.

2. *Sommario del metodo*

Un determinato volume di benzina viene estratto a caldo con acido cloridrico concentrato. Alla soluzione estratta si aggiungono l'indicatore e dell'acido tartarico; si neutralizza con ammoniaca e si titola il piombo con soluzione di EDTA 0,01 Molare.

3. *Apparecchiatura*

3-1. Estrattore come descritto in ASTM-D-526/IP-96.

3-2. Cilindro graduato da 25 ml.

3-3. Pipetta tarata da 50 ml. e 20 ml. a due tratti.

3-4. Bevuta da 500 ml. e da 250 ml.

3-5. Buretta da 25 ml., con linea di SCHELLBACH, graduata in 0,1 ml.

3-6. Matraccio tarato da 1.000 ml.

Nota: Tutta l'apparecchiatura in vetro deve essere del tipo al borosilicato.

4. *Reattivi*

4-1. Indicatore Methylthymolblau Merck:

Si mescolano intimamente in un mortaio 0,2 grammi di indicatore con 100 grammi di acido tartarico. La miscela va conservata in bottiglia di vetro scura. Dopo qualche giorno il reattivo assume un colore giallo-arancio senza che ciò ne pregiudichi l'efficacia, che è valida fino ad un mese dalla preparazione.

4-2. Soluzione standard di nitrato di piombo 0,01 Molare.

Si sciolgono 3,123 grammi di nitrato di piombo RP (previamente essiccato a 105°C e raffreddato in essiccatore) in un matraccio tarato da 1.000 ml. contenente circa 800 ml. di acqua deionizzata acidificata con 10 ml. di acido nitrico concentrato, portando quindi a volume.

4-3. Ammoniaca concentrata RP (densità a 15°C: 0,886).

4-4. Acido cloridrico concentrato RP (densità a 20°C: 1,186).

4-5. Acido tartarico RP.

4-6. Soluzione di EDTA 0,01 Molare.

Si sciolgono 3,7224 gr. di sale bisodico dell'acido etilendiamminotetraacetico in 1.000 ml. di acqua deionizzata. Detta soluzione dovrà essere normalizzata come descritto al successivo punto 5.

5. *Normalizzazione della soluzione di EDTA.*

5-1. Si versano 20 ml., dosati con buretta, di soluzione standard di nitrato di piombo (vedi 4-2) in una bevuta da 250 ml.

5-2. Si diluisce con circa 50 ml. di acqua deionizzata.

5-3. Si aggiungono 0,2 grammi di indicatore (vedi 4-1), ed inoltre 1 grammo di acido tartarico di cui al punto 4-5, agitando fino alla loro dissoluzione. Si neutralizza con ammoniaca sino a viraggio dell'indicatore (colorazione azzurra), aggiungendone ancora un eccesso di 2-3 ml.

5-4. La titolazione con soluzione di EDTA (vedi 4-6) avviene in due tempi.

Si aggiunge detta soluzione lentamente a quella del punto 5-3, fino a raggiungere una colorazione che passa dall'azzurro al violaceo. Si continua la titolazione aggiungendo cautamente, goccia a goccia, la soluzione di EDTA, fino al viraggio della colorazione violacea in quella grigio-chiara.

5-5 Si calcola il fattore di correzione della soluzione di EDTA, applicando la seguente formula

$$F = \frac{20}{a}$$

ove 20 = ml. soluzione di nitrato di piombo
a = ml. di soluzione di EDTA consumati.

6. *Procedimento*

Si prelevano con pipetta tarata 50 ml. del campione in esame, mantenuto tra 15 e 20°C, rilevandone la temperatura al momento del prelievo, e si versano direttamente nell'estrattore (punto 3-1) attraverso il relativo imbuto laterale. Si aggiungono nello stesso modo 25 ml. di acido cloridrico e si chiude l'imbuto. Si fa bollire energicamente per 30 minuti, si lascia raffreddare per 10 minuti e si raccoglie lo strato acido inferiore nella bevuta da 500 ml. (punto 3-4).

La benzina rimasta nell'estrattore viene lavata aggiungendo 25 ml. di acqua deionizzata e facendo ribollire a ricadere, per 5 minuti.

Il liquido acquoso, dopo raffreddamento, viene raccolto nella medesima bevuta da 500 ml. contenente l'estratto acido.

L'operazione di lavaggio viene ripetuta una seconda volta.

Nella bevuta contenente l'estratto acido e il liquido di lavaggio si procede come descritto al punto 5-3, e si titola come indicato al punto 5-4.

Nota: Eseguire una prova in bianco ogni qualvolta si rinnovano i reagenti.

7. *Calcolo*

Calcolare la concentrazione del piombo nel campione secondo la seguente formula:

piombo g/lt a 15°C = $A \times F \times 0{,}0414$
$[1 + 0{,}0012\ (t^o - 15)]$

dove: A = ml. di soluzione EDTA 0,01, Molare, consumati
F = fattore di correzione come calcolato al punto 5-5
0,0414 = coefficiente che tiene conto dell'equivalente di piombo della soluzione di EDTA e del volume di campione prelevato
t^o = temperatura in gradi Celsius del campione al momento del prelievo.

8. *Tolleranza del metodo*

± 0,02 grammi-litro

Art. 2.

Sulle bollette di cauzione e sui certificati di provenienza mod. M ter 16, emessi per l'accompagnamento della benzina che ha titolo alla riduzione d'imposta ai sensi del precedente art. 1 o che ha già fruito di tale riduzione, deve essere indicato che trattasi di benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1973

Il *Ministro*: VALSECCHI

(5436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste delle attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 5 febbraio 1973, sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Massimo Alesi le attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, salva restando la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di esercitare le attribuzioni stesse ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

(2088)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 561-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 561-MI », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Angelo & Alberto Prestia, con sede in Milano, via M. da Besozzo n. 6.

(2131)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 760-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 760-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Olivi Bruno, con sede in Milano, via Bruzzesi n. 2.

(2132)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 630-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 630-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bendaud Vittorio & C., con sede in Milano, via Pantano n. 2.

(2133)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 518-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 518-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Lanzi Gaspare, con sede in Milano, via Pomponazzi n. 5.

(2134)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 872-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 872-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Italo Ipi & C. - S.a.s., con sede in Milano, Galleria Passarella n. 1.

(2135)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 241-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 241-MI », a a suo tempo assegnato alla ditta Bendoni Amedeo, con sede in Milano, via Spontini n. 5.

(2136)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 338-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 338-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Garello Franco, con sede in Milano, via G. Mameli n. 2.

(2137)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 149-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 149-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria F.lli Fiorentini, con sede in Milano, via Bobbio n. 6.

(2138)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 331-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 331-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Martighetti Lorenzo, con sede in Milano, via Montenapoleone n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2139)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 204-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 204-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Piffarerio Mario, con sede in Milano, via Dolomiti n. 31.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2140)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Castell'Arquato

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 189, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Chiavenna in comune di Castell'Arquato (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, fronteggiante i mappali 441 e 408, della superficie di mq. 82, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 giugno 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa pparte integrante del decreto stesso.

(2147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1972, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 218.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4815)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.374.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4816)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.877.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4817)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.527.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4818)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.342.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4819)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4820)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.899.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4821)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.042.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4822)

Autorizzazione al comune di Borgo Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Borgo Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.477.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4823)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.390.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4824)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.619.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4825)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.071.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4826)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.532.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4827)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.339.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4828)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.318.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4829)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.523.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4830)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.372.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4831)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.576.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4832)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.415.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4833)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.635.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4834)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.956.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4835)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.997.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4836)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.568.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4837)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.457.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4838)

Autorizzazione al comune di Poggio Mirteto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.378.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4839)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.578.067, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.090.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.036.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.476.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.253.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.429.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.854.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.792.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.802.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4848)

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.589.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4849)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.747.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4850)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.079.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.178.256, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.751.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4853)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.911.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.283.427, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.528.112, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.791.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.176.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.412.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4859)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.299.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.416.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.242.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.569.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.735.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.464.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.066.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.104.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.662.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.111.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.813.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.588.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.644.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872)

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.478.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873)

Autorizzazione al comune di Greccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Greccio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.862.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.662.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.595.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.563.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877)

Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.857.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4878)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.275.079, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4879)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.991.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4880)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1973, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.971.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	578 —	578 —	577,90	578 —	574,50	578 —	577,95	578 —	578 —	578 —
Dollaro canadese	579,30	579,30	578,50	579,30	575,50	579,30	579,60	579,30	579,30	579,30
Franco svizzero	178,85	178,85	180 —	178,85	177,70	178,80	178,91	178,85	178,85	178,85
Corona danese	93,68	93,68	93,80	93,68	92,50	93,65	93,68	93,68	93,68	93,68
Corona norvegese	98 —	98 —	98 —	98 —	97,10	98,10	98 —	98 —	98 —	98 —
Corona svedese	128,78	128,78	128,80	128,78	128,10	128,76	128,80	128,78	128,78	128,78
Fiorino olandese	197,49	197,49	197,80	197,49	198 —	197,50	197,75	197,49	197,49	197,49
Franco belga	14,495	14,495	14,60	14,495	14,52	14,49	14,51	14,495	14,49	14,49
Franco francese	127,80	127,80	129 —	127,80	127,10	127,80	127,84	127,80	127,80	127,80
Lira sterlina	1434,70	1434,70	1436 —	1434,70	1422,50	1434,70	1434,50	1434,70	1434,70	1434,70
Marco germanico	204,18	204,18	204,20	204,18	203,60	204,16	204,35	204,18	204,18	204,18
Scellino austriaco	28,07	28,07	28,10	28,07	27,75	28,06	28,08	28,07	28,07	28,07
Escudo portoghese	23,10	23,10	23,10	23,10	23 —	23,11	23,07	23,10	23,10	23,10
Peseta spagnola	9,935	9,935	9,95	9,935	9,85	9,93	9,94	9,935	9,93	9,93
Yen giapponese	2,1830	2,183	2,20	2,183	2,19	2,18	2,185	2,183	2,18	2,18

Media dei titoli del 29 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	101,525
Redimibile 3,50% 1934	100,10
» 3,50% (Ricostruzione)	88,65
» 5% (Ricostruzione)	97,10
» 5% (Riforma fondiaria)	95.975
» 5% (Città di Trieste)	96,375
» 5% (Beni esteri)	93,50
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,625
» 5,50% » » 1968-83	93,925
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	99,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	577,975
Dollaro canadese	579,45
Franco svizzero	178,88
Corona danese	93,68
Corona norvegese	98,
Corona svedese	128,79
Fiorino olandese	197,62
Franco belga	14,502
Franco francese	127,82
Lira sterlina	1434,60
Marco germanico	204,265
Scellino austriaco	28,075
Escudo portoghese	23,085
Peseta spagnola	9,937
Yen giapponese	2,184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della commissione amministratrice delle casse di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima automobilistica umbro romana abruzzese (S.A.U. R.A.), con sede in Rieti, dalla Società autolinee Roma (S.A.R.), con sede in Roma, e dalla Società azienda trasporti automobilistici Latina (A.T.A.L.), con sede in Latina, e nomina del commissario straordinario unico per le tre casse di soccorso.

Con decreto 23 febbraio 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sono state sciolte le commissioni amministratrici delle casse di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima automobilistica umbro romana abruzzese (S.A.U.R.A.) con sede in Rieti, dalla Società autolinee Roma (S.A.R.) con sede in Roma, e dalla Società azienda trasporti automobilistici Latina (A.T.A.L.) con sede in Latina. Commissario straordinario unico per le tre casse di soccorso è stato nominato il rag. Fedele Verzaschi.

(3570)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 83, foglio n. 190, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dai signori Cangemi ed altri, diplomati in educazione fisica, avverso l'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, sugli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1969-70, limitatamente alla disposizione — art. 5 penultimo comma, n. 1, ultima parte — con la quale, in sede di formazione delle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi di educazione fisica, si prevede, nei riguardi dei diplomati dei corsi di cui all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, la valutazione del servizio scolastico prestato nell'anno scolastico 1966-67.

(2141)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 83, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Giaglia Anna Lucia, inteso a provocare l'annullamento della nota ministeriale n. 8780/2, del 3 marzo 1969, di reiezione dell'istanza inoltrata dall'insegnante stessa per ottenere, ad ogni effetto, la qualifica di supplente annuale per gli anni scolastici 1966-67 e 1967-68.

(2142)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1972, registro n. 75, foglio n. 361, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Grammatica Giovanni, avverso la decisione n. 438 del 12 gennaio 1970 della commissione provinciale del provveditorato agli studi di Catania, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso presentato contro la esclusione dall'elenco provinciale per il conferimento di supplenze di educazione fisica.

(2143)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1972, registro n. 75, foglio n. 362, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dalla insegnante di educazione fisica Failla Costanza, avverso la nota del provveditore agli studi di Trapani n. 15763 dell'11 dicembre 1969, con la quale veniva respinto il ricorso preposto dalla stessa contro la nomina ad insegnante incaricata di educazione fisica nella scuola magistrale «Anna Alestra» di Trapani, della prof. Arena Giuseppa.

(2144)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Agostino

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 42, in data 22 gennaio 1973, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Agostino (Ferrara) con deliberazione n. 4/5 del 17 aprile 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2053)

Approvazione del piano di zona del comune di Riccione

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 35, in data 22 gennaio 1973, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Riccione (Forlì) con deliberazione n. 175 del 13 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2054)

Approvazione del piano di zona del comune di Guastalla

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 38, in data 22 gennaio 1973, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Guastalla (Reggio Emilia) con deliberazione n. 7 del 21 gennaio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2055)

Approvazione del piano di zona del comune di Cavriago

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 33, in data 22 gennaio 1973, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Cavriago (Reggio Emilia) con deliberazione n. 104 in data 25 ottobre 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2056)

Variante al piano di zona ed al programma di fabbricazione del comune di Marano sul Panaro

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 41, in data 22 gennaio 1973, è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare ed al programma di fabbricazione, adottata dal comune di Marano sul Panaro (Modena) con deliberazioni n. 66 del 14 ottobre 1971 e n. 72 del 22 luglio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2057)

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Reggio Emilia

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 37, in data 22 gennaio 1973, è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare per le aree pianificate del II comprensorio «Nebbiara», adottata dal comune di Reggio Emilia con deliberazione n. 77/2372 del 2 febbraio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2058)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1972, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli, ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Larino;

Vista la nota n. 20/72 del 12 aprile 1972 della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Larino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 317 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario - anche in qualità di medico di guardia - presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Incaso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblcazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2): certificato di cittadinanza italiana; 3): certificato di godimento dei diritti politici; 4): certificato generale del casellario giudiziale e 5): certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 159

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap. . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 2 aprile 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1971 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1971:

1. Sbernini Alfredo	punti	94,24307	su 125
2. Moschetti Mario	»	93,69670	»
3. Piscitelli Vincenzo	»	93,09523	»
4. De Zio Maria	»	91,91307	»
5. Fabrizi Anselmo	»	91,31902	»
6. Rudilosso Renzo	»	91,03856	»
7. Gambadoro Gaetana	»	90,77337	»
8. Buscema Antonino	»	90,65553	»
9. Coccaro Francesco	»	90,39793	»
10. Longo Giuseppe	»	89,99356	»
11. Agueci Aurelio	»	89,95732	»
12. Pizzo Giuseppe	»	89,89461	»
13. La Sorte Vittorio	»	89,84495	»
14. Valenti Francesco	»	89,78767	»
15. Tonelli Cesare	»	89,75000	»
16. Dagnino Antonio	»	89,66314	»
17. Zoia Diego	»	89,64310	»
18. Ammendola Annibale	»	89,42492	»
19. Casolaro Luigi	»	89,19007	»
20. Truffini Sandro	»	89,07220	»
21. Esposito Bianca Maria	»	89,05461	»
22. Verducchi Massimo	»	88,78855	»
23. Sorce Rosaria	»	88,49644	»
24. Carosso Germano	»	88,36904	»
25. Forte Delia	»	88,01432	»
26. Bartoli Luciano	»	87,97722	»
27. Romeo Guido	»	87,88615	»
28. Romanelli Gabriele	»	87,79948	»
29. Lensi Franco	»	87,75732	»
30. Salaris Mario	»	87,72992	»
31. De Nobili Pierfrancesco	»	87,60886	»
32. Buccheri Carlo Costantino	»	87,32643	»
33. Basile Riccardo	»	87,31041	»
34. Lorusso Pietro	»	87,24312	»
35. Gurrieri Alfredo	»	87,23552	»
36. Iannizzotto Ugo	»	87,23551	»
37. D'Urso Salvatore	»	87,15555	»
38. Pinna Alberto	»	86,96643	»
39. Galiani Raffaela	»	86,91316	»
40. Gizzi Franca	»	86,86763	»
41. Ferrara Mario Callisto	»	86,79471	»
42. Magnifico Domenico	»	86,72037	»
43. D'Avino Luigi	»	86,50403	»
44. Zarbo Giovanni Antonio	»	86,49648	»
45. Sorice Antonio	»	86,44764	»
46. Le Coche Antonio	»	86,42401	»
47. Lo Monaco Claudio	»	86,36004	»
48. Caputo Paolo	»	86,31902	»
49. Candido Mario Angelo	»	86,26176	»
50. Pisciuneri Vincenzo	»	86,25824	»
51. Di Donato Giuseppe	»	86,17371	»
52. Ligresti Giovanni	»	86,04493	»
53. Cristiani Rosa	»	85,82219	»
54. Romano Michele	»	85,81887	»
55. Tomat Alberto	»	85,81884	»
56. Ruiu Ciriaco	»	85,36421	»
57. Cusimano Vincenzo	»	85,35252	»
58. Ruspa Mario	»	85,33734	»
59. Cannizzaro Antonino	»	85,24307	»
60. Giacalone Antonietta	»	85,17493	»
61. Vullo Nicolò	»	85,16647	»
62. Azzari Alberto	»	85,00994	»
63. Pistillo Antonio	»	85,00066	»
64. Mirabile Lorenzo	»	84,97704	»
65. De Castro Osvaldo	»	84,92644	»
66. Padula Francesco	»	84,71613	»
67. Monaco Giovanni	»	84,63720	»
68. Spanu Mario	»	84,54948	»
69. Pota Sergio	»	84,52370	»
70. Palma Stefano	»	84,52360	»
71. Venuti Pietro	»	84,47722	»
72. Grigò Silvio	»	84,45856	»
73. Ferro Vincenzo	»	84,31460	»
74. Minissale Alfio	»	84,24310	»
75. Serafini Vittorino	»	84,13614	»
76. Carella Angela	»	84,13281	»
77. Patti Francesco	»	84,03430	»
78. Ronsivalle Concetto	»	84,01495	»
79. Pastorino Casimiro	»	83,93722	»
80. Midolo Gaetano	»	83,92826	»
81. Zambito Salvatore	»	83,92493	»
82. Camarda Rosario	»	83,90978	»

N.	Nominativo		Punti	
83.	Mangano Silvestro	punti	83,65448	su 125
84.	Bisbini Marco	»	83,63268	»
85.	Ciuffreda Michele	»	83,63000	»
86.	Fava Giorgio	»	83,49356	»
87.	Salvadorini Giovanni	»	83,46615	»
88.	Spina Laura	»	83,44005	»
89.	Mirotta Roberto	»	83,37523	»
90.	Lanzolla Rocco	»	83,32994	»
91.	Egidi Giovanna	»	83,24974	»
92.	Bartolini Giulio	»	83,20542	»
93.	De Rosa Antonio	»	83,14039	»
94.	Locapo Domenico	»	83,07596	»
95.	Di Gioia Calogero	»	83,01632	»
96.	Galfano Antonio	»	82,99308	»
97.	Tufano Francesco	»	82,93252	»
98.	Lanna Clementina	»	82,86763	»
99	Almanza Sebastiano	»	82,84826	»
100.	Cassisa Francesco Paolo	»	82,72722	»
101.	Gentileschi Bernardino	»	82,62996	»
102.	Sfrecola Renato Saverio	»	82,59542	»
103	Scolari Gian Piero	»	82,54996	»
104.	Lepanto Bruno	»	82,54523	»
105	Ricci Giuseppe	»	82,53767	»
106.	Provasi Enrico	»	82,50542	»
107.	Pillai Carlo	»	82,50073	»
108.	Biundo Angelo	»	82,46632	»
109.	Fanciano Anna Maria	»	82,46282	»
110.	Fresi Walter	»	82,42641	»
111.	Sechi Guido	»	82,41642	»
112.	Chiscuzzu Paolo	»	82,39220	»
113.	Passerini Daniela	»	82,33000	»
114.	Varlese Francesco	»	82,26916	»
115.	Vegna Caterina	»	82,20884	»
116.	Speranza Gabriele	»	82,12272	»
117.	Rosano Giuseppe	»	82,12097	»
118.	Bagnoli Emma	»	82,10722	»
119.	Broi Graziella	»	82,10676	»
120.	Morelli Patrizio	»	82,06902	»
121.	Alfino Maria Elisa	»	82,04992	»
122.	La Cagnina Bianca	»	81,97794	»
123.	Caleffi Antonio	»	81,94675	»
124.	Puglisi Alfio	»	81,93268	»
125.	Servodidio Giovanni	»	81,66648	»
126.	Ruocco Rosinella	»	81,55720	»
127.	Campagna Carmela	»	81,53431	»
128.	Colavito Pietro	»	81,51918	»
129.	Pirillo Mario	»	81,39812	»
130.	Lenzi Alfredo	»	81,36452	»
131.	Tavian Gaetano	»	81,32360	»
132.	Guidotti Luciano	»	81,29540	»
133.	Cerbino Enzo Federico	»	81,29523	»
134.	Orlando Salvatore	»	81,20540	»
135.	D'Alfonso Dario	»	81,14086	»
136.	Fedele Luciano	»	81,11356	»
137.	Liberatoscioli Roberto	»	81,00734	»
138.	Saturni Alessandro	»	80,90888	»
139.	Tavormina Vincenzo	»	80,90220	»
140.	Ginepri Amedeo	»	80,87088	»
141.	Spata Salvatore	»	80,84492	»
142.	Traverso Vincenzo	»	80,82996	»
143.	Cammisuli Giancarlo	»	80,82645	»
144.	Vargiu Mario	»	80,79950	»
145.	Virdiano Carmelo	»	80,76584	»
146.	Librizzi Giuseppe	»	80,74996	»
147.	Iannizzotto Salvatore	»	80,71630	»
148.	Vecchio Adriana Iolanda	»	80,70856	»
149	Calci Alfredo	»	80,70450	»
150.	Tabegna Gianfranco	»	80,67722	»
151.	Valcastelli Anna	»	80,56459	»
152.	Maggi Carlo	»	80,45448	»
153.	Milisenna Calogero	»	80,45088	»
154.	Ascanio Concetta	»	80,44672	»
155.	Sparacia Gaspare	»	80,34088	»
156.	Procchi Dino	»	80,32992	»
157.	Izzo Attilio	»	80,31812	»
158.	Musso Stefano	»	80,28434	»
159.	Toppolo Carmine	»	80,02268	»
160.	Graziano Franco	»	79,81812	»
161.	Genovese Carmelo	»	79,74816	»
162.	Campopiano Liberato	»	79,72360	»
163.	Parisi Emanuele	»	79,64812	»
164.	Ferlisi Filippo Neri	»	79,63278	»
165.	Camizzi Felice	punti	79,60452	su 125
166.	Autuori Gaetano	»	79,56632	»
167.	Isabella Antonio	»	79,56127	»
168.	La Morgia Nicola	»	79,45452	»
169.	Pastore Michele	»	79,36434	»
170.	Montaperto Salvatore	»	79,36360	»
171.	Gravino Alfonso	»	79,35544	»
172.	Petricca Pasquale, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604	»	79,29632	»
173.	Visone Giuseppe	»	79,29632	»
174.	Gaballo Antonio	»	79,27343	»
175.	Caruso Roberto	»	79,23904	»
176.	Francica Saverio	»	79,22370	»
177.	De Aloysio Vincenzo	»	79,20726	»
178.	Natale Angela	»	79,20450	»
179	Occhipinti Sergio	»	79,20097	»
180.	Bizzarini Flavio	»	79,18000	»
181.	Calderone Giovanni	»	79,04632	»
182.	Cappello Mario Giuseppe	»	79,03434	»
183.	Bino Francesco	»	78,99347	»
184.	Cirillo Rosario Enzo	»	78,97812	»
185.	Camizzi Salvatore	»	78,96362	»
186.	Pietropoli Fabrizio	»	78,95450	»
187.	Moschetta Mario	»	78,91000	»
188	Montesoro Fernando	»	78,90996	»
189.	Policastro Gregorio	»	78,89812	»
190.	Di Fazio Angelo	»	78,81812	»
191.	Mazzone Leonardo	»	78,80450	»
192.	Manganiello Gaetano	»	78,71947	»
193.	Avagliano Vittorio	»	78,70540	»
194.	Foranna Vincenzo	»	78,66646	»
195.	Calignano Antonio	»	78,65996	»
196	Molini Luciano	»	78,63722	»
197.	Pistoletti Ettore	»	78,58308	»
198.	Primiero Lucio	»	78,56360	»
199.	Strano Salvatore	»	78,54542	»
200.	Pantaleone Angelo	»	78,39461	»
201.	Rossi Donato	»	78,38720	»
202.	De Dominicis Angelo Raffaele	»	78,28448	»
203.	Niccolini Pietro	»	78,19675	»
204.	Rizzo Giovanni	»	78,18268	»
205.	Bonafini Carlo	»	78,04540	»
206.	Morgante Pietro	»	77,98634	»
207.	Capra Laura Maria	»	77,91649	»
208.	Lugarà Antonino	»	77,84180	»
209.	Ghisu Gabriella	»	77,76496	»
210.	Iannella Gianclaudio	»	77,74998	»
211.	Manca Sergio	»	77,74798	»
212.	Mazzilli Nicola	»	77,72720	»
213.	Lomastro Pietro	»	77,56812	»
214	Macaluso Vincenza	»	77,51492	»
215.	Roveda Giorgio	»	77,44767	»
216.	D'Ambrosio Francesco	»	77,29632	»
217.	Giachetti Michelbruno	»	77,28452	»
218.	Rebuttato Domenico	»	77,11356	»
219.	Bella Anna Maria	»	77,10268	»
220.	Gorgone Enrico	»	77,06816	»
221.	Di Feo Liliana	»	76,90268	»
222.	Vigorito Montano	»	76,89632	»
223.	Delfino Leonardo Quirico	»	76,86646	»
224.	Botta Pietro	»	76,86360	»
225.	Lombardo Renato	»	76,81812	»
226.	Garavatti Laura	»	76,79632	»
227.	Bentley Armando	»	76,78448	»
228.	Ventresca Antonio	»	76,75000	»
229.	Baraccani Piero	»	76,74994	»
230.	Faraldi Francesco	»	76,71632	»
231.	Marletta Giuseppe	»	76,69358	»
232.	Satriano Franco	»	76,63724	»
233.	Landolfo Ettore	»	76,62542	»
234.	Aragno Augusto	»	76,53448	»
235.	Trimarchi Giovanni		76,52360	
236.	Ravazzoni Luca	»	76,50452	»
237.	Pellegrino Giuseppe	»	76,43632	»
238.	Calì Antonio	»	76,42088	»
239.	Lombardi Gian Valerio	»	76,33000	»
240.	Ricciarini Massimo	»	76,19636	»
241.	Sanfilippo Pietro	»	76,01180	»
242.	Sorace Giuseppe	»	76,00086	»
243.	Amorisco Domenico	»	75,96191	»
244.	Giametta Gennaro	»	75,90902	»
245.	Correnti Rosa	»	75,84176	»

N.	Nominativo		Punti	
246.	Frascino Marcello	punti	75,80722	su 125
247.	Nuzzolo Pompeo .	»	75,78448	»
248.	Fidone Francesco	»	75,71452	»
249.	Gandolfo Pietro .	»	75,65542	»
250.	Vitale Gaetano	»	75,62724	»
251.	Marrese Francesco	»	75,60452	»
252.	Spagnulo Francesco Italo	»	75,56904	»
253.	Gregorio Santa n. Trimarchi .	»	75,53726	»
254.	Marasco Giovanni .	»	75,50996	»
255.	Sansone Ciro .	»	75,45452	»
256.	Maifredi Ezio .	»	75,31816	»
257.	Bertani Enrico . .	»	75,29542	»
258.	Di Giannantonio Nicola .	»	75,16000	»
259.	Martines Diego .	»	75,12096	»
260.	Salerno Antonino	»	75,11452	»
261.	Maiello Vincenzo	»	75,10722	»
262.	Cangiano Salvatore	»	75,00000	»
263.	Di Napoli Nicola Antonio . .	»	74,97812	»
264.	De Bellis Erminio . . .	»	74,86908	»
265.	Modica Giovanni	»	74,81794	»
266.	Margaira Antonio . . .	»	74,72268	»
267.	Fadda Augusto .	»	74,61011	»
268.	Mastrandrea Emidio . .	»	74,55724	»
269.	Ingrassia Salvatore .	»	74,53452	»
270.	Melito Luigi	»	74,48904	»
271.	Pala Pietro .	»	74,47816	»
272.	Gardoni Giuseppe	»	74,45452	»
273.	Brillante Alberto .	»	74,45448	»
274.	Cascino Riccardo . .	»	74,42542	»
275.	Cudicio Diana . . .	»	74,31812	»
276.	Doa Alberto . .	»	74,20450	»
277.	Colangelo Armando .	»	74,19542	»
278.	Cipriano Andrea . .	»	74,16360	»
279.	Liporace Antonio . . .	»	74,16000	»
280.	Giordano Alberto .	»	74,15996	»
281.	Sanità Anna Maria .	»	74,15134	»
282.	Carangelo Francesco .	»	74,14632	»
283.	Di Giovanni Antonino	»	74,08272	»
284.	Bua Vito	»	74,04540	»
285.	Pagliaro Emilio	»	74,02088	»
286.	Piacquadio Luigi .	»	73,95452	»
287.	Fragalà Giuseppe . .	»	73,90904	»
288.	Pizzillo Francesco .	»	73,84632	»
289.	De Gaetano Cesare . . .	»	73,81812	»
290.	Cocco Francesco	»	73,79088	»
291.	Catellani Antenore .	»	73,76360	»
292.	Corti Alessandro	»	73,69356	»
293.	Comacchio Alberto . . .	»	73,67088	»
294.	Nardone Giorgio . . .	»	73,66632	»
295.	Ianniello Ennio . .	»	73,65544	»
296.	De Stefano Pasquale	»	73,62542	»
297.	Pellegrino Antonio . . .	»	73,62540	»
298.	Secchi Andreina	»	73,59829	»
299.	Zoccatelli Angelo	»	73,57544	»
300.	Chinali Gianfranco	»	73,54088	»
301.	Cabibbo Nunziata . . .	»	73,52816	»
302.	Santangelo Gaetano	»	73,38724	»
303.	Biancareddu Matteo	»	73,36360	»
304.	Parisi Michelangelo	»	73,31798	»
305.	Laurenza Nicola	»	73,22724	»
306.	Di Carlo Salvatore . . .	»	73,20542	»
307.	Lolli Eugenio . . .	»	73,13268	»
308.	Forzinetti Salvatore	»	73,11632	»
309.	Vitti Giulio	»	73,07816	»
310.	D'Addabbo Antonio	»	72,96636	»
311.	Comerlati Giuseppe	»	72,82996	»
312.	Fava Igino . . .	»	72,76816	»
313.	Di Benedetto Vittorio . .	»	72,69356	»
314.	Cascella Mario Pompeo . .	»	72,63726	»
315.	Resta Cosimo, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 . .	»	72,61452	»
316.	D'Amico Giuseppe . . .	»	72,61452	»
317.	Tedesco Vittorio	»	72,58268	»
318.	Giganti Melchiore	»	72,57268	»
319.	Cerami Francesco . . .	»	72,31816	»
320.	Sardella Luciano . . .	»	72,22722	»
321.	Petrizzelli Tommaso	»	72,09996	»
322.	Lo Giudice Francesco . . .	»	72,06904	»
323.	Tarsi Mariano	»	72,00000	»
324.	Curatola Cesare	»	71,64816	»
325.	Lopez Michele	»	71,64812	»
326.	Adamo Luigi Rosario	»	71,47812	»
327.	Galli Alberto	punti	71,33632	su 125
328.	Chiaranza Paolo	»	71,31904	»
329.	Ruffilli Massimo	»	71,22722	»
330.	Loizzo Antonia	»	71,02270	»
331.	Caranza Maurizio	»	70,93268	»
332.	Morroi Antonio Rosario . . .	»	70,88724	»
333.	Nicotra Alfio	»	70,87998	»
334.	La Ferla Biagio	»	70,87816	»
335.	Rampello Vincenzo	»	70,79632	»
336.	Barretta Federico	»	70,77088	»
337.	Fossari Aldo	»	70,65906	»
338.	Provenzano Nicolò	»	70,57540	»
339.	Mazzarino Salvatore	»	70,52268	»
340.	Maugeri Filippo	»	70,44677	»
341.	Lomonaco Silvestro	»	70,30452	»
342.	Manzi Paolo	»	70,00000	»
343.	Bellavia Salvatore	»	69,96632	»
344.	Bareggi Ariberto	»	69,95452	»
345.	Randazzo Domenico	»	69,75088	»
346.	Lolli Giuseppe	»	69,72720	»
347.	Antonucci Luigi	»	69,66000	»
348.	Giuliani Alessandro	»	69,50000	»
349.	Ridini Giovanni	»	69,44362	»
350.	Dessi Giuseppe	»	69,35268	»
351.	Tumiati Gianfranco	»	68,97816	»
352.	Pirozzi Domenico	»	68,83000	»
353.	La Scala Giulio Cesare . . .	»	68,68270	»
354.	Profita Salvatore Vincenzo . .	»	68,29542	»
355.	Battaglino Francesco	»	67,20544	»
356.	Caruso Ignazio	»	66,75088	»
357.	Di Prima Armando	»	66,60272	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3213)

Assegnazione ai ruoli provinciali dei vincitori del pubblico concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1971, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto ministeriale di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Ritenuta l'opportunità, ove possibile, di assegnare agli stessi ruoli provinciali dove già prestano servizio i vincitori del citato concorso che, in atto, vi esplicano l'incarico di reggenti o supplenti;

Viste le leggi 17 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

I sottoelencati candidati, sono nominati segretari comunali in prova a decorrere dal 20 febbraio 1973 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli comunali delle province a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso i documenti di rito:

N.	Nominativo	Provincia
1)	Sbernini Alfredo	Modena
2)	Moschetti Mario	Como
3)	Piscitelli Vincenzo	Benevento
4)	De Zio Maria	Terni

5) Fabrizi Anselmo	Viterbo
6) Rudilosso Renzo	L'Aquila
7) Gambadoro Gaetana	Reggio Calabria
8) Buscema Antonino	Frosinone
9) Coccaro Francesco	Salerno
10) Longo Giuseppe	Cremona
11) Agueci Aurelio	Catanzaro
12) Pizzo Giuseppe	Como
13) La Sorte Vittorio	Viterbo
14) Valenti Francesco	Genova
15) Tonelli Cesare	Roma
16) Dagnino Antonio	Milano
17) Zoia Diego	Sondrio
18) Ammendola Annibale	Avellino
19) Casolaro Luigi	Vercelli
20) Truffini Sandro	Vicenza
21) Esposito Bianca Maria	Benevento
22) Verducchi Massimo	Roma
23) Sorce Rosaria	Latina
24) Carosso Germano	Asti
25) Forte Delia	Benevento
26) Bartoli Luciano	Milano
27) Romeo Guido	Reggio Calabria
28) Romanelli Gabriele	Salerno
29) Lensi Franco	Trento
30) Salaris Mario	Mantova
31) De Nobili Pier Francesco	Genova
32) Buccheri Carlo Costantino	Forlì
33) Basile Riccardo	Chieti
34) Lorusso Pietro	Isernia
35) Gurrieri Alfredo	Belluno
36) Iannizzotto Ugo	Catanzaro
37) D'Urso Salvatore	Catania
38) Pinna Alberto	Sassari
39) Galiani Raffaela	Parma
40) Gizzi Franca	L'Aquila
41) Ferrara Mario Calistò	Potenza
42) Magnifico Domenico	Milano
43) D'Avino Luigi	Rieti
44) Zarbo Giovanni Antonio	Isernia
45) Sorice Antonio	Avellino
46) Le Coche Antonio	Cosenza
47) Lo Monaco Claudio	Catanzaro
48) Caputo Paolo	Salerno
49) Candido Mario Angelo	L'Aquila
50) Pisciuneri Vincenzo	Novara
51) Di Donato Giuseppe	Pavia
52) Ligresti Giovanni	Nuoro
53) Cristiani Rosa	Frosinone
54) Romano Michele	Roma
55) Tomat Alberto	Gorizia
56) Ruiu Ciriaco	Bergamo
57) Cusimano Vincenzo	Vercelli
58) Ruspa Mario	Novara
59) Cannizzaro Antonino	Palermo
60) Giacalone Antonietta	Rieti
61) Vullo Nicolò	Vicenza
62) Azzari Alberto	Torino
63) Pistillo Antonio	Avellino
64) Mirabile Lorenzo	Torino
65) De Castro Osvaldo	Gorizia
66) Padula Francesco	Isernia
67) Monaco Giovanni	Sondrio
68) Spanu Mario	Sassari
69) Pota Sergio	Pisa
70) Palma Stefano	Frosinone
71) Venuti Pietro	Catanzaro
72) Grigò Silvio	Alessandria
73) Ferro Vincenzo	Genova
74) Minissale Alfio	Vicenza
75) Serafini Vittorino	Benevento
76) Carella Angela	L'Aquila
77) Patti Francesco	Imperia
78) Ronsivalle Concetto	Milano
79) Pastorino Casimiro	Genova
80) Midolo Gaetano	Como
81) Zambito Salvatore	Vercelli
82) Camarda Rosario	Torino
83) Mangano Silvestro	Rovigo
84) Bisbini Marco	Vicenza
85) Ciuffreda Michele	Imperia
86) Fava Giorgio	Padova
87) Salvatorini Giovanni	Mantova
88) Spina Laura	Rieti
89) Mirotta Roberto	Novara
90) Lanzolla Rocco	Milano
91) Egidi Giovanna	Vercelli
92) Bartolini Giulio	Alessandria
93) De Rosa Antonio	Campobasso
94) Locapo Domenico	Potenza
95) Di Gioia Calogero	Brescia
96) Galfano Antonio	Pordenone
97) Tufano Francesco	Avellino
98) Lanna Clementina	Campobasso
99) Almanza Sebastiano	Rieti
100) Cassisa Francesco Paolo	Torino
101) Gentileschi Bernardino	L'Aquila
102) Sfrecola Renato Saverio	L'Aquila
103) Scolari Giampiero	Brescia
104) Lepanto Bruno	L'Aquila
105) Ricci Giuseppe	Avellino
106) Provasi Enrico	Novara
107) Pillai Carlo	Cagliari
108) Biundo Angelo	Vercelli
109) Fanciano Anna Maria	Trento
110) Fresi Walter	Nuoro
111) Sechi Guido	Nuoro
112) Chiscuzzu Paolo	Sassari
113) Passerini Daniela	Novara
114) Varlese Francesco	Torino
115) Vegna Caterina	Rieti
116) Speranza Gabriele	Macerata
117) Rosano Giuseppe	L'Aquila
118) Bagnoli Emma	Cremona
119) Broi Graziella	Nuoro
120) Morelli Patrizio	Cremona
121) Alfino Maria Elisa	Messina
122) La Cagnina Bianca	Terni
123) Caleffi Antonio	Sondrio
124) Puglisi Alrio	Torino
125) Servodidio Giovanni	Campobasso
126) Ruocco Rosinella	Cosenza
127) Campagna Carmela	Asti
128) Colavito Pietro	Padova
129) Pirillo Mario	Roma
130) Lenzi Alfredo	Mantova
131) Tavian Gaetano	Rovigo
132) Guidotti Luciano	Frosinone
133) Cerbino Enzo Federico	Vicenza
134) Orlando Salvatore	L'Aquila
135) D'Alfonso Dario	Rovigo
136) Fedele Luciano	L'Aquila
137) Liberatoscioli Roberto	Chieti
138) Saturni Alessandro	Ancona
139) Tavormina Vincenzo	L'Aquila
140) Ginepri Amedeo	Rovigo
141) Spada Salvatore	Udine
142) Traverso Vincenzo	Padova
143) Cammisuri Giancarlo	Genova
144) Vargiu Mario	Cagliari
145) Virghiano Carmelo	Imperia
146) Librizzi Giuseppe	L'Aquila
147) Iannizzotto Salvatore	Belluno
148) Vecchio Adriana Iolanda	Torino
149) Calci Alfredo	Novara
150) Tabegna Gianfranco	Rieti
151) Valcastelli Anna	Rieti
152) Maggi Carlo	Imperia
153) Milisenna Calogero	Cuneo
154) Ascanio Concetta	Torino
155) Sparacia Gaspare	Cagliari
156) Procchi Dino	Alessandria
157) Izzo Attilio	Catanzaro
158) Musso Stefano	Cosenza
159) Toppolo Carmine	Torino
160) Graziano Franco	Avellino
161) Genovese Carmelo	Alessandria
162) Campopiano Liberato	Campobasso
163) Parisi Emanuele	Sondrio
164) Ferlisi Filippo Neri	Asti
165) Camizzi Felice	Belluno
166) Autuori Gaetano	Salerno
167) Isabella Antonio	Novara

168) La Morgia Nicola . Chieti
169) Pastore Michele Padova
170) Montaperto Salvatore . Cuneo
171) Gravino Alfonso . Cosenza
172) Petricca Pasquale . L'Aquila
173) Visone Giuseppe Avellino
174) Caballo Antonio Vercelli
175) Caruso Roberto . Cuneo
176) Francica Saverio Catanzaro
177) De Aloysio Vincenzo . Chieti
178) Natale Angelo Pavia
179) Occhipinti Sergio . Udine
180) Bizzarrini Flavio . Cremona
181) Calderone Giovanni Vercelli
182) Cappello Mario Giuseppe Frosinone
183) Bino Francesco . . Benevento
184) Cirillo Rosario Enzo Cuneo
185) Camizzi Salvatore . . Belluno
186) Pietropoli Fabrizio . Vercelli
187) Moschetta Mario Belluno
188) Montesoro Fernando . . Trento
189) Policastro Gregorio Trento
190) Di Fazio Angelo . Cuneo
191) Mazzone Leonardo Benevento
192) Manganiello Gaetano . L'Aquila
193) Avagliano Vittorio . . Salerno
194) Foranna Vincenzo . Trento
195) Calignano Antonio . . . . Vicenza
196) Molini Luciano . . Udine
197) Pistoletti Ettore Livorno
198) Primiero Lucio . . L'Aquila
199) Strano Salvatore Novara
200) Pantaleone Angelo . Cuneo
201) Rossi Donato . . Sondrio
202) De Dominicis Angelo Raffaele . Torino
203) Niccolini Pietro Trento
204) Rizzo Giovanni . . Torino
205) Bonafini Carlo . Udine
206) Morgante Pietro . Trento
207) Capra Laura Maria Nuoro
208) Lugarà Antonino . Novara
209) Ghisu Gabriella Cagliari
210) Iannella Gianclaudio . Benevento
211) Manca Sergio . . Cagliari
212) Mazzilli Nicola . . Udine
213) Lomastro Pietro . . Torino
214) Macaluso Vincenzo . . Torino
215) Roveda Giorgio . . . Cuneo
216) D'Ambrosio Francesco . . Campobasso
217) Giachetti Michel Bruno . . . Torino
218) Rebuttato Domenico Udine
219) Bella Anna Maria . . . . . Torino
220) Gorgone Enrico . . Sassari
221) Di Feo Liliana . . . Genova
222) Vigorito Montano . . Alessandria
223) Delfino Leonardo Quirico . . Nuoro
224) Botta Pietro . . Trento
225) Lombardo Renato . . Pescara
226) Garavatti Laura . Sondrio
227) Bentley Armando . . . . Como
228) Ventresca Antonio . . . Campobasso
229) Baraccani Piero . . . . Sassari
230) Faraldi Francesco . . . . Vercelli
231) Marletta Giuseppe . . Novara
232) Satriano Franco . . . . L'Aquila
233) Landolfo Ettore . . Frosinone
234) Aragno Augusto . . . . Bergamo
235) Trimarchi Giovanni . . Torino
236) Ravazzoni Luca . . . Novara
237) Pellegrino Giuseppe . . Campobasso
238) Calì Antonio . . Cuneo
239) Lombardi Gian Valerio . . Torino
240) Ricciarini Massimo . . . Pesaro
241) Sanfilippo Pietro . . . Novara
242) Sorace Giuseppe . . . Rieti
243) Amorisco Domenico . . . Cuneo
244) Giametta Gennaro . . . . Avellino
245) Correnti Rosa . . . . Cuneo
246) Frascino Marcello . . . . . Cuneo
247) Nuzzolo Pompeo . . . . . Belluno
248) Fidone Francesco . . . . . Bergamo
249) Gandolfo Pietro . . . . . Udine
250) Vitale Gaetano . . . . . Novara
251) Marrese Francesco . . . . . Trento
252) Spagnulo Francesco Italo . . . Trento
253) Gregorio Santa n. Trimarchi . . Mantova
254) Marasco Giovanni . . . . . Vercelli
255) Sansone Ciro . . . . . . Cuneo
256) Maifredi Ezio . . . . . . Brescia
257) Bertani Enrico . . . . . Trento
258) Di Giannantonio Nicola . . . Trento
259) Martines Diego . . . . . Cuneo
260) Salerno Antonino . . . . . Cuneo
261) Maiello Vincenzo . . . . . Isernia
262) Cangiano Salvatore . . . . . Trento
263) Di Napoli Nicola Antonio . . . Trento
264) De Bellis Erminio . . . . . Novara
265) Modica Giovanni . . . . . Cagliari
266) Margaria Antonio . . . . . Catanzaro
267) Fadda Augusto . . . . . Cagliari
268) Mastrandrea Emidio . . . . Trento
269) Ingrassia Salvatore . . . . Torino
270) Melito Luigi . . . . . . Torino
271) Pala Pietro . . . . . . Nuoro
272) Gardoni Giuseppe . . . . . Cuneo
273) Brillante Alberto . . . . . Udine
274) Cascino Riccardo . . . . . Cuneo
275) Cudicio Diana . . . . . . Cuneo
276) Doa Alberto . . . . . . Nuoro
277) Colangelo Armando . . . . Chieti
278) Cipriano Andrea . . . . . Frosinone
279) Liporace Antonio . . . . . Novara
280) Giordano Alberto . . . . . Vicenza
281) Sanità Anna Maria . . . . . Alessandria
282) Carangelo Francesco . . . . Novara
283) Di Giovanni Antonino . . . . Cuneo
284) Bua Vito . . . . Novara
285) Pagliaro Emilio . . . . . Rieti
286) Piacquadio Luigi . . . . . Cuneo
287) Fragalà Giuseppe . . . . . Cuneo
288) Pizzillo Francesco . . . . . Novara
289) De Gaetano Cesare . . . . Cuneo
290) Cocco Francesco . . . . . Cuneo
291) Catellani Antenore . . . . Novara
292) Corti Alessandro . . . . . Novara
293) Comacchio Alberto . . . . Udine
294) Nardone Giorgio . . . . . Belluno
295) Ianniello Ennio . . . . . Isernia
296) De Stefano Pasquale . . . . Cuneo
297) Pellegrino Antonio . . . . . Novara
298) Secchi Andreina . . . . . Cagliari
299) Zoccatelli Angelo . . . . . Verona
300) Chinali Gianfranco . . . . . Novara
301) Cabibbo Nunziata . . . . . Cuneo
302) Santangelo Gaetano . . . . Cagliari
303) Biancareddu Matteo . . . . Sassari
304) Parisi Michelangelo . . . . Torino
305) Laurenza Nicola . . . . . Cagliari
306) Di Carlo Salvatore . . . . . Pavia
307) Lolli Eugenio . . . . . . Novara
308) Forsinetti Salvatore . . . . Nuoro
309) Vitti Giulio . . . . . . Bergamo
310) D'Addabbo Antonio . . . . Sassari
311) Comerlati Giuseppe . . . . Verona
340) Maugeri Filippo, art. 1 legge 2 aprile 1968, n. 482 . . . . Cagliari
354) Profito Salvatore Vincenzo, art. 1 legge 2 aprile 1968, n. 482) . . . Cuneo

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3214)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi dott. Michele . . punti 83,66 su 132
2. Marassi dott. Fulvio » 77,89 »
3. Iannettone dott. Giovanni . » 77,39 »
4. Casazza Egidio » 77,25 »
5. Milanesi dott. Luigi . » 76,85 »
6. Grillo dott. Roberto » 76,02 »
7. Puglisi dott. Carmelo . . » 75,57 »
8. Coco dott. Vincenzo . . . . » 75,35 »
9. De Negri dott. Errico . . » 73,99 »
10) Parini Antonio » 73,66 »
11. Mazza dott. Osvaldo . . . . » 73,15 »
12. Mantelli Erminio » 72,98 »
13. Mazzella dott. Claudio . . » 72,84 »
14. Ferrari dott. Pietro . » 71,59 »
15. Di Giovanni dott. Carmine » 70,66 »
16. Alberti Pietro » 70,46 »
17. Laspia dott. Antonino . » 70,18 »
18. Delli Paoli dott. Dante . » 69,83 »
19. De Flumeri F. Paolo » 68,52 »
20. Bellotoma Giovanni . . . . punti 66,11 su 132
21. La Placa Cataldo . . . . . » 65,46 »
22. Clausi Gregorio . . . . . » 64,77 »
23. Murgia Mario . . . . . » 62,14 »
24. Filograsso dott. Domenico . . . » 51,37 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(3769)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1971, 1° luglio 1972 e 28 novembre 1972 che predispongono gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971, 4 agosto 1972 e 30 dicembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 30 ottobre 1971, 1° luglio 1972 e 28 novembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, 1° luglio 1972 e 28 novembre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
194. Pepe Annibale . . .	Fasano - 27 febbraio 1926	si					si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei direttori di farmacia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 approvati con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, 1° luglio 1972 e 28 novembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
299. Giovannola Enzo . .	Acuto - 1° novembre 1925				si			
300. Zordan Adelina in Moroni .	Mestre-Venezia - 8 gennaio 1925						si	
301. Lavoselli Angela . .	Brignano Frascata - 1° giugno 1929							

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3298)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 4 in data 27 gennaio 1973 (data di pubblicazione 14 febbraio 1973) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1973, registro n. 5 Difesa, foglio n. 138, riguardante l'esito del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1972.

(3893)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 4 in data 27 gennaio 1973 (data di pubblicazione 14 febbraio 1973) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1973, registro n. 5 Difesa, foglio n. 137, riguardante l'esito del concorso per esami a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1972.

(3894)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 214/SAN.AMM. 3.17 datato 31 agosto 1971 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1968;

Vista la nota 11 gennaio 1973 prot. n. 270/11.4 della prefettura di Udine, con la quale viene comunicato che il dott. Abramo Barillari, direttore di sezione, è stato designato in sostituzione dell'avv. Enzo Leario, impedito a partecipare al concorso di cui trattasi;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Abramo Barillari, direttore di sezione presso la prefettura di Udine, è nominato componente della commissione esaminatrice indicata nella premessa in sostituzione dell'avv. Enzo Leario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del medico provinciale di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Trieste, addì 13 febbraio 1973

L'assessore: DEVETAG

(3484)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7328 e n. 7329 in data 2 ottobre 1972, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Salerno al 30 novembre 1970;

Vista la rinunzia del dott. Del Baglivo Giuseppe alla condotta medica del comune di Angri;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Del Baglivo;

Considerato che il dott. Giovanni Folino, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di tale comune;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giovannino Folino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Angri.

Il sindaco del comune di Angri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 21 febbraio 1973

Il medico provinciale: MOLES

(3485)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. **7.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. **8.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1972)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. **9.**

Provvidenze a favore delle imprese agricole in materia di concessione di credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del programma regionale per l'attuazione degli interventi in agricoltura previsti dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per concorso negli interventi per la concessione di

prestiti di conduzione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Basilicata, per l'annata agraria 1972-73 ed effettuati a decorrere dal 1° novembre 1972, per gli scopi di cui all'art. 2 n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I prestiti, al tasso del 3 % a carico dei richiedenti, sono accordati, con preferenza, ai coltivatori diretti ed alle cooperative, e in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di concessione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente articolo 1.

Il concorso della Regione calcolato in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 3, sarà corrisposto in semestralità anticipate. Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima del 50 per cento.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella determinata annualmente, in conformità di quanto previsto all'articolo 34 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Art. 4.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate, munite del visto del collegio sindacale.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti od altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti od enti in parola, quando trattasi di prestatori di cui al precedente comma, sono autorizzati ad operare, sull'importo originario del prestito, (all'atto della somministrazione) la trattenuta dello 0,10 % da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione valgono le norme di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive.

Art. 7.

Alla spesa di L. 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione: cap. 99-*bis* (fondo da ripartire per il finanziamento del programma regionale di interventi in agricoltura) L. 300.000.000;

in aumento: categoria di trasferimenti - cap. 99-*ter* (di nuova istituzione) - Contributi per il credito di conduzione in agricoltura: L. 300.000.000.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 28 novembre 1972

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1972, n. **10.**
Interventi in favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata attua, nell'anno finanziario 1972, interventi in favore della zootecnia in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

Art. 12. — Sesto comma - contributi per favorire la meccanizzazione (limitatamente al settore zootecnico) L. 150.000.000.

Art. 13. — Prestiti per lo sviluppo zootecnico L. 200.000.000.

Art. 14. — Sviluppo della zootecnia L. 450.000.000.

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali (limitatamente al settore zootecnico) L. 200.000.000.

Art. 2.

Alla spesa di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione: cap. 99-*bis* (fondo da ripartire per il finanziamento del programma regionale di interventi in agricoltura): — L. 1.000.000.000;

in aumento: categoria trasferimenti - cap. 99-*quater* (di nuova istituzione) - Incentivi per lo sviluppo del settore della zootecnia — L. 1.000.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 28 novembre 1972

VERRASTRO

(509)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.